



COMUNE DI BARLETTA

**Medaglia d'oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida**

REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 Funzioni del Sindaco
- Art. 4 Accertamento delle violazioni
- Art. 5 Contrassegni del Comune

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 6: Individuazione delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dalla legge n. 132 del 1/12/2018.
- Art. 7: Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del territorio cittadino.

TITOLO 3 - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- Art. 8 Concessione
- Art. 9 Autorizzazione
- Art. 10 Occupazioni di suolo pubblico in situazioni di emergenza
- Art. 11 Somma Urgenza
- Art. 12 Adempimenti in caso di somma urgenza
- Art. 13 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, la distribuzione di materiale informativo, la vendita di biglietti di lotterie e la raccolta fondi
- Art. 14 Autorizzazione all'occupazione occasionale di suolo pubblico per riparazioni e per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili
- Art. 15 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con corsie, fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose
- Art. 16 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde
- Art. 17 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni o altre iniziative sindacali o politiche
- Art. 18 Fruibilità di spazi ed aree pubbliche- divieto di stazionamento
- Art. 19 Luminarie
- Art. 20: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 21 Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio
- Art. 22 Aeromodelli e droni

TITOLO 4 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 23 Disposizioni in materia di pulizia del centro urbano abitato
- Art. 24 Disposizioni in materia di pulizia su suolo pubblico
- Art. 25 Obbligo di pulizia e fruibilità per la clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi
- Art. 26 Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili
- Art. 27 Esercizio di attività produttive sul suolo pubblico
- Art. 28 Disposizioni in materia di decoro del centro urbano
- Art. 29 Marciapiedi e portici
- Art. 31 Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive
- Art. 32 Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici
- Art. 33 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 34 Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici
- Art. 35 Sgombero neve
- Art. 36 Cura di siepi e piante
- Art. 37 Esposizione di panni e tappeti

TITOLO 5 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 38 Scavi, cave e fosse
- Art. 39 Oggetti mobili
- Art. 40 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 41 Caduta di acqua sulla pubblica via
- Art. 42 Accensioni di fuochi
- Art. 43 Disturbo della quiete e del riposo
- Art. 44 Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 45 Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e del decoro urbano
- Art. 46 Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree
- Art. 47 Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree
- Art. 48 Uso dei dispositivi antifurto

TITOLO 6 - GOVERNO DEGLI ANIMALI

- Art. 49 Custodia e tutela degli animali

TITOLO 7 - POLIZIA ANNONARIA

- Art. 50 Attività di vendita in forma itinerante
- Art. 51 Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 52 Altre attività di vendita su area pubblica

TITOLO 8 - ABUSIVISMO COMMERCIALE

- Art. 53 Trasporto e sosta prolungata di mercanzia in borsoni

TITOLO 9 - SICUREZZA URBANA

- Art. 54 Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti
- Art. 55 Abbandono di cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti
- Art. 56 Accattonaggio
- Art. 57 Artisti di strada
- Art. 58 Prostituzione di strada

TITOLO 10 - VERDE PUBBLICO

- Art. 59 Modalità di utilizzo del verde pubblico
- Art. 60 Modalità particolari di svolgimento di alcune attività
- Art. 61 Attività sottoposte ad autorizzazione
- Art.62 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art.63 Divieti generali
- Art.64 Animali
- Art. 65 Veicoli a motore
- Art. 66 Velocipedi, pattini a rotelle, monopattini, acceleratori di andatura e personal transporter
- Art.67 Norma generale

TITOLO 11 - SANZIONI

- Art. 68 Sanzioni amministrative

TITOLO 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 69 Pagamento della tassa/canone per occupazione suolo ed aree pubbliche
- Art. 70 Abrogazioni di norme
- Art. 71 Entrata in vigore
- Art. 72 Norma finale

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- 1) L'attività di Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità nei limiti e nelle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.
- 2) Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni con lo scopo di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 3) Il presente Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o aperte al pubblico, salvo diversa disposizione.
- 4) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale non di competenza esclusiva dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

Art. 3 Funzioni del Sindaco

- 1) Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e ai sensi dell'art. 9 della legge regione Puglia n.195 del 16/12/2011, impartisce al Comandante del Corpo di Polizia Locale le direttive sull'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti a lui riservati previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) In qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, concorrendo ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali, attraverso gli ordini di servizio di competenza del Comandante della Polizia Locale.

Art. 4 Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli altri funzionari, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale. Tale funzione di vigilanza è altresì affidata ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale o dipendenti della società in house operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento e dalle norme specifiche vigenti.
- 2) Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 14 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali e dipendenti muniti di delega hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme e rispettando, per quanto compatibile, le attività lavorative in essere, nei locali soggetti alla vigilanza

dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale ovvero quando vi è la comunicazione all'Autorità Comunale dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.

- 3) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 4) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento.
- 5) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono stabilite secondo le modalità definite dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000.

Art. 5 Contrassegni del Comune

- 1) **L'utilizzo** dello stemma, dei loghi e dei simboli del Comune di Barletta, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale deve essere preventivamente autorizzato **sulla base di quanto disposto dal vigente regolamento comunale per i patrocini.**
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato e l'obbligo della rimessa e ripristino dei luoghi.

TITOLO 2 SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6: Individuazione delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dalla legge n. 132 del 1/12/2018.

- 1) Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle stazioni e delle altre infrastrutture ferroviarie e delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
- 2) Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 sono soggetti coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale, ivi comprese le stazioni dei taxi.
- 3) Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli sia libere sia a pagamento.

Art. 7: Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del territorio cittadino.

- 1) Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione di:
 - a. scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
 - b. biblioteche;
 - c. musei;
 - d. chiese ed altri edifici dedicati al culto;
 - e. monumenti;
 - f. edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
 - g. parchi e giardini pubblici,

- h. spiagge e lidi di pubblico accesso;
 - i. Tutta la zona del centro storico compreso tra le vie: Corso Vittorio Emanuele (tratto da via Cordova a corso Garibaldi), Corso Garibaldi (da incrocio con corso Vittorio Emanuele sino a corso Cavour), Corso Cavour (tratto da via Garibaldi sino a via 3 Novembre), Via Carlo V d'Asburgo, Piazza Castello, Via Mura San Cataldo, Piazza Marina, via Mura del Carmine, via Teatini, Piazza Plebiscito;
 - j. Giardini dell'orologio di San Giacomo con relativa piazzetta; Sagrato del Duomo e zone adiacenti;
 - k. i parcheggi e le altre aree di sosta dei veicoli;
 - l. le mense sociali;
 - m. gli impianti sportivi;
 - n. presidi sanitari;
 - o. aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e delle relative aree di pertinenza;
 - p. aree pertinenziali perimetrali alle sedi e comandi delle FF.OO (Caserma Comando Compagnia Carabinieri, Commissariato di P.S., Caserma Gruppo Provinciale G.d.F., sede Capitaneria di Porto, Polizia Locale)
- è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a €300.
- 2) Ai sensi del comma precedente si considerano aree di pertinenza dei luoghi tutto ciò che è posto in un raggio di metri cento dal perimetro esterno dei luoghi stessi.
 - 3) Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui all'art. 6 e di quelle previste ai commi precedenti del presente articolo, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e/o controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore territorialmente competente nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi del settore Socio Sanitario di questo Comune o del comune ove risiede il trasgressore.

TITOLO 3

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 8 Concessione

Le occupazioni di qualsiasi natura di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio disponibile e indisponibile del Comune di Barletta, nonché di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, site nel comune di Barletta, sono soggette a concessione o autorizzazione dell'Autorità Comunale, secondo le specifiche previsioni dei relativi regolamenti comunali.

Art. 9 Autorizzazione

Per le occupazioni relative ad attività commerciali ove non siano installate strutture fisse al suolo, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio SUAP previo parere espresso **dall'Ufficio Tecnico del Traffico** sulla base del vigente Regolamento per la Disciplina dell'Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico per Spazi di Ristoro all'aperto annessi ai Locali di pubblico Esercizio di somministrazione (DEHORS) approvato con delibera di C. C. n. 26 del 17/7/2017 **(art. 10 c.4°)**. Saranno altresì applicate le sanzioni previste da tale regolamento a coloro che attueranno occupazioni in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 10 Occupazioni di suolo pubblico in situazioni di emergenza

Le occupazioni di suolo pubblico necessarie per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo sono consentite anche senza previa autorizzazione purché l'occupante ne dia preventiva comunicazione al SUE e al Comando Polizia Locale, anche via mail, ed attenendosi alle eventuali prescrizioni che saranno da questi uffici impartite rispetto alle modalità dell'occupazione.

Art. 11 Somma Urgenza

In caso di somma urgenza derivante da un concreto pericolo della pubblica e privata incolumità la comunicazione al SUE e al Comando di Polizia Locale dell'occupazione di suolo pubblico può essere successiva all'inizio dell'occupazione ma deve avvenire senza indugio e comunque non oltre due ore anche a mezzo mail.

Art. 12 Adempimenti in caso di somma urgenza

Qualora l'occupazione di suolo pubblico per somma urgenza derivante da un concreto pericolo della pubblica e privata incolumità comporti l'interruzione della circolazione pedonale o veicolare, deve essere immediatamente informato il Comando di Polizia Locale fatti salvi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Art. 13 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, la distribuzione di materiale informativo, la vendita di biglietti di lotterie e la raccolta fondi

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con singoli banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, per la distribuzione di materiale informativo, deve farne richiesta al Settore Polizia Locale Servizio Ufficio Traffico.
2. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con singoli banchetti e/o gazebo per la vendita di biglietti di lotterie, ovvero la raccolta fondi in favore di onlus o altre forme associative deve farne richiesta al Settore Polizia Locale Servizio Ufficio Traffico, dichiarando le finalità non lucrative e di utilità sociale del soggetto destinatario dei proventi della vendita o della raccolta.
3. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno sette giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico o altro specifico riferimento che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.
4. Nessuno può richiedere l'occupazione dello stesso luogo per più di quattro giorni al mese dei quali massimo due nel fine settimana.
5. Il Settore Polizia Locale Servizio Ufficio Traffico rilascerà, entro congruo termine dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione all'occupazione con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.
6. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato e l'obbligo della rimessa e ripristino dei luoghi.

7. Nelle aree di maggior tutela identificate dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, costituendo la violazione del presente articolo un impedimento alla libera fruizione delle aree, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, con provvedimento scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Bari.
8. I divieti di cui al comma 4 non si applicano, nei sessanta giorni antecedenti alle elezioni locali, regionali, nazionali ed europee, alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, alla distribuzione di materiale informativo ed elettorale.
9. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei casi di raccolta firme previsti dal regolamento degli istituti della partecipazione, nonché nei casi previsti per le proposte di legge, di iniziativa popolare e referendum, dagli artt. 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione e negli altri casi previsti dalla legge.
10. Al fine dell'eventuale esenzione dal pagamento della tassa/canone per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche si applica quanto disposto dall'art. 69 del presente Regolamento.

Art. 14 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per riparazioni e per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, con durata nell'arco di un solo giorno, per effettuare delle riparazioni ad immobili ovvero per piccoli lavori di manutenzione ordinaria, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti, coperture e simili, effettuate con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree e simili deve farne richiesta al Settore Polizia Locale Servizio Ufficio Traffico.
2. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno tre giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione oltre all'eventuale ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tassa/canone se ed in quanto dovuta.
3. Il richiedente dovrà essere munito di idonea certificazione di conformità dei ponteggi e delle attrezzature idonee ad eseguire le riparazioni come sopra descritte, da esibire a richiesta degli organi di controllo, nel rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
4. Il Settore Polizia Locale Servizio Ufficio Traffico rilascerà, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione all'occupazione, con tutte le prescrizioni ritenute necessarie.
5. Qualora, per cause imprevedibili, l'occupazione debba essere posticipata, il richiedente deve darne comunicazione nel più breve tempo possibili al Comando di Polizia Locale che verifica che non sussistano condizioni ostative; la richiesta si intende accolta qualora il Comando non comunichi il diniego esplicito entro 24ore.

6. Al fine dell'eventuale esenzione dal pagamento della tassa/canone per occupazione di suolo ed aree pubbliche si applica quanto disposto dall'art. 69 del presente Regolamento.
7. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva, fissando un tempo congruo per il ripristino.

Art. 15 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con corsie, fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con corsie, fiori e piante ornamentali in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose deve farne richiesta al Settore Polizia Locale Servizio Ufficio Traffico.
2. La Giunta Comunale può comunque autorizzare, in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose, occupazioni da parte di più soggetti che rientrino in un unico evento, stabilendo procedure semplificate.
3. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno venti giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.
4. Il Settore Polizia Locale Servizio Ufficio Traffico rilascerà, entro otto giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.
5. Al fine dell'eventuale esenzione dal pagamento della tassa/canone per occupazione di suolo ed aree pubbliche si applica quanto disposto dall'art. 69 del presente Regolamento.
6. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva fissando un tempo congruo per il ripristino.

Art. 16 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, con una durata non superiore a 12 ore complessive, nell'arco di un solo giorno, per effettuare delle operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi deve farne richiesta al Settore Polizia Locale Servizio Ufficio Traffico, oltre all'eventuale ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tassa/canone se ed in quanto dovuta.

2. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno quattro giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico o altro preciso riferimento che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.
3. Il Settore Polizia Locale Servizi Ufficio Traffico rilascerà, entro due giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione, con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.
4. Qualora, per cause imprevedibili, l'occupazione debba essere posticipata, il richiedente deve darne comunicazione nel più breve tempo possibili al Comando di Polizia Locale che verifica che non sussistano condizioni ostative; la richiesta si intende accolta qualora il Comando non comunichi il diniego esplicito entro 24 ore.
5. Al fine dell'eventuale esenzione dal pagamento della tassa/canone per occupazione di suolo ed aree pubbliche si applica quanto disposto dall'art. 69 del presente Regolamento.
6. La violazione delle norme del presente articolo, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva fissando un tempo congruo per il ripristino.

Art. 17 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni o altre iniziative sindacali o politiche

1. Chiunque voglia organizzare manifestazioni o altre iniziative sindacali o politiche che comportino l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con palchi o pedane ovvero che comportino l'occupazione con gazebo di superficie non superiore ai 10 mq., per una durata non superiore a 24 ore e non siano occasione per attività di natura commerciale deve farne richiesta al Settore Polizia Locale Servizio Ufficio Traffico.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata per iscritto con l'esatta identificazione dell'area interessata, anche per via telematica, almeno quattro giorni prima l'evento allegando la ricevuta di avvenuta pagamento della relativa tassa/canone se ed in quanto dovuta.
3. Qualora l'occupazione avvenga con strutture diverse da semplici tavoli, sedie o gazebo, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione progettuale, firmata da un tecnico abilitato, illustrativa delle caratteristiche dell'occupazione, degli eventuali palchi installati nonché il piano di security e di safety, anche sanitaria, predisposto con gli adeguati schemi planimetrici. Se l'occupazione è propedeutica per un'attività di pubblico spettacolo deve essere inviata apposita scia o deve essere richiesta apposita autorizzazione al Suap sulla base delle caratteristiche della manifestazione stessa.
4. Il Comando di Polizia Locale rilascerà, entro tre giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, che è solo propedeutica per i casi nei quali è necessario il rilascio di apposita licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 69 del

TULPS, con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune anche alla luce delle determinazioni del Questore e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per quanto di rispettiva competenza, nonché tenuto conto del contemporaneo svolgimento, nella medesima area, di altre attività già autorizzate ai sensi del presente Titolo o di iniziative ed eventi, comunque oggetto di precedente autorizzazione dell'Autorità Comunale.

5. Al fine dell'eventuale esenzione dal pagamento della tassa/canone per occupazione di suolo ed aree pubbliche si applica quanto disposto dall'art. 69 del presente regolamento.
6. La violazione delle norme del presente articolo, oltre ad essere sanzionata sulla base delle specifiche norme previste dal codice penale e dal TULPS, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva fissando un tempo congruo per il ripristino.

Art. 18 Fruibilità di spazi ed aree pubbliche- divieto di stazionamento

1. Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto vietati lo stazionamento o l'occupazione degli spazi di cui sopra, ovvero gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le indicate finalità.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 19 Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a comunicazione scritta ai sensi del punto n. 97 della Tabella allegata al D.Lgs. n. 222/2016 da presentarsi al SUAP almeno 15 giorni prima dell'inizio del montaggio la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Nella comunicazione devono essere indicati i tempi di validità della stessa.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al settore competente del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI.
- 5) Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione presentata al competente settore le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 30 giorni. Le spese per la collocazione, il

funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti, che devono prestare idonea polizza assicurativa.

- 6) Al fine dell'eventuale esenzione dal pagamento della tassa/canone per occupazione di suolo ed aree pubbliche si applica quanto disposto dall'art. 69 del presente regolamento.
- 7) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Testo Unico Leggi Pubblica sicurezza, le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 21 Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

- 1) Ferma l'applicazione delle specifiche norme sanzionatorie qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale (per l'eventuale occupazione di area pubblica), far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio comunale. In ogni caso, l'utilizzo di tali prodotti non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Comune di Barletta.
- 2) E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune di Barletta in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
- 3) E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.
- 4) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 22 Aeromodelli e droni

- 1) Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aeromodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni. Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici. Le violazioni di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC.

TITOLO 4

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 23 Disposizioni in materia di pulizia del centro urbano abitato

- 1) E' vietato sporcare e/o imbrattare in qualsiasi modo i luoghi pubblici, quelli aperti al pubblico ivi compresi i relativi suoli.
- 2) E' altresì vietato sporcare e/o imbrattare in qualsiasi modo i manufatti e le cose collocate nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico passaggio.
- 3) In particolare, ma a solo titolo esemplificativo, sul suolo pubblico è vietato:
 - eseguire giochi singoli e collettivi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
 - lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista, nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzare le stesse per il lavaggio di cose;
 - usare saponi, shampoo, collutori e detersivi utilizzando le fontane pubbliche o private collocate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio.
 - bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi ed aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti.
- 4) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di natura penale e amministrativa previste dalla specifica normativa vigente, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5) Qualora la violazione del comma 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di territorialmente competente, nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, al settore Servizi Sociali.

Art. 24 Disposizioni in materia di pulizia su suolo pubblico

Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:

- 1) E' fatto obbligo ai titolari o gestori delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande a sede fissa o su area pubblica, nonché artigianali (quali pizzerie da asporto,

kebab, paninoteche ed attività analoghe) di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi e/o strada anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo 8 metri da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.

- 2) Gli stessi titolari o gestori devono provvedere alla rimozione, con le modalità della raccolta differenziata, giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre e vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 8 metri dall'ingresso dell'attività in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita in modo costante durante l'apertura dell'esercizio;
- 3) Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui al punto 1), sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.
- 4) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 5) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate e accessibili a chiunque, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 6) Ogni terreno privato deve essere tenuto, in ogni momento, in buone condizioni igieniche da parte di chi ne ha la disponibilità. I proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche hanno l'obbligo di rimuovere eventuali sterpaglie che possano dar causa ad incendi anche per autocombustione durante il periodo estivo
- 7) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi che successivamente dovranno essere depositati presso i centri di conferimento esistenti in città.
- 8) E' vietato effettuare volantinaggio, lancio e/o affissione di manifestini, materiale propagandistico e simili, mediante affissione sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato. E' vietato altresì distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma, volantini, manifesti, opuscoli o altro materiale pubblicitario, collocandoli su beni demaniali di proprietà del Comune, situati in luoghi pubblici, negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture, o consegnandoli ai conducenti delle autovetture in transito. La distribuzione di volantini, manifesti, depliant o altro materiale pubblicitario deve avvenire esclusivamente mediante il recapito nelle cassette postali o mediante la consegna diretta "brevi manu", nel rispetto della volontà del destinatario di ricevere il materiale pubblicitario medesimo o mediante consegna negli appositi contenitori per la raccolta di materiale pubblicitario da collocarsi esclusivamente all'interno degli androni dei portoni. Sono consentite le attività di volantinaggio svolte per comunicazioni di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da enti, aziende e associazioni, purché previamente autorizzate.
- 9) E' vietato, per chi accetta di ricevere "brevi manu" la consegna di materiale pubblicitario, abbandonare sulla pubblica via quanto ricevuto, dovendo depositarlo esclusivamente negli appositi contenitori.
- 10) Le violazioni alle norme del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
- 11) I contravventori titolari di attività commerciali con somministrazione assistita di cibi e

bevande ovvero pubblici esercizi che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 25 Obbligo di pulizia e fruibilità per la clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi

- 1) Chiunque sia titolare di un pubblico esercizio ovvero di una attività per la quale sia obbligatoria la presenza di servizi igienici destinati alla clientela ha l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione e di pulizia e di farli fruire alla propria clientela.
- 2) Nel caso per ragioni di forza maggiore non sia possibile la fruibilità dei servizi igienici è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Comando di Polizia Locale via P.E.C. o via mail, indicando il tempo strettamente necessario per il ripristino degli stessi. I predetti soggetti devono, inoltre, rendere la cosa a conoscenza degli avventori esponendo apposita segnaletica visibile dall'esterno del locale.
- 3) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

Art. 26 Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili

1. È vietato il lavaggio dei veicoli e di qualsiasi altra cosa mobile sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio al di fuori degli autolavaggi autorizzati.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata interruzione del lavaggio fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 27 Esercizio di attività produttive sul suolo pubblico

1. È vietato esercitare attività produttive sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. È consentito effettuare senza preventiva autorizzazione riparazioni di veicoli di breve durata e per guasti di modesta entità e comunque sempre originate da cause di forza maggiore e/o caso fortuito e al solo fine di raggiungere il luogo autorizzato all'effettuazione di manutenzione e/o riparazione il più vicino possibile.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata interruzione dei lavori fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico e la pulizia dei luoghi.

Art. 28 Disposizioni in materia di decoro del centro urbano

- 1) **E' fatto divieto su aree pubbliche nonché in quelle private soggette a uso pubblico, di consumare ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di vetro.** Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse in applicazione del vigente Regolamento per la Disciplina dell'Occupazione

Temporanea di Suolo Pubblico per Spazi di Ristoro all'aperto annessi ai Locali di pubblico Esercizio di somministrazione (DEHORS).

- 2) **Inoltre, è vietato dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno successivo la vendita in contenitori di vetro per asporto su tutto il territorio comunale di qualsiasi tipo di bevande, comprese quelle alcoliche,** da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, circoli privati, distributori automatici, esercizi commerciali, operatori del commercio su aree pubbliche, tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro. Il divieto non si applica, altresì in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e la cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore.

Art. 29 Marciapiedi e portici

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria dei marciapiedi prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di pulizia, delle macchine per uso di bambini o per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici come indicato nell'articolo 46CdS.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 30 Manutenzione, sicurezza e decoro degli edifici e delle aree e terreni

- 1) I proprietari o i possessori ed aventi titolo di beni immobili hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana.
- 2) Tali condizioni devono essere garantite, dagli stessi soggetti, anche nelle aree urbane edificabili quando non oggetto di cantierizzazione e le stesse aree devono, inoltre, essere mantenute in condizioni da evitare ristagni e mantenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio.
- 3) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 4) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada vigente, è fatto obbligo di evitare che siepi e piantagioni fuoriescano dalle recinzioni. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 2,00.
- 5) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, in luogo dell'immediata contestazione della

violazione amministrativa, i competenti uffici comunali, previa comunicazione dell'organo accertatore, inviteranno il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree di cantiere, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni, ovvero entro un termine più breve correlato all'urgenza dell'intervento, dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 25,00 a € 500,00. Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.

Art. 31 Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.
- 2) Nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, i competenti uffici comunali, previa comunicazione dell'organo accertatore, inviteranno il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni ,ovvero entro un termine più breve correlato all'urgenza dell'intervento, dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 25,00 a € 500,00. Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.

Art. 32 Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici

- 1) I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio igienico sanitario hanno l'obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall'Autorità Comunale o Sanitaria, a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo indicato e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15giorni.
- 2) Nel caso di inadempienza il Sindaco provvede con propria ordinanza, quale rappresentante della comunità, fissando un ulteriore termine a provvedere e stabilendo, nel caso di ulteriore inadempienza l'esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.
- 3) La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 33 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi nonché la cessazione dell'attività vietata.

Art. 34 Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 635 e 639 del codice penale e dal Regolamento delle affissioni (approvato definitivamente dal Consiglio Comunale in data 19 gennaio 2005, modificato in data 20/3/2012), sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, su cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica difesa o reverenza, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, alberi, segnaletica, impianti per la fermata dei trasporti pubblici locali o su altro elemento di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
 - applicare, in qualsivoglia maniera, adesivi e scritti o disegni di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale sulla pavimentazione stradale e sugli alberi;
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 35 Sgombero neve

- 1) In caso di copiose nevicate, in tutto il territorio comunale i proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, sono tenuti a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio la neve o il ghiaccio proveniente dalle aree private.
- 3) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi.
- 4) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti

opportunamente disposti.

- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 36 Cura di siepi e piante

- 1) I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a curare e potare le siepi e ogni altra pianta che invada la pubblica via, garantendo comunque che i rami più bassi non insistano mai meno di mt. 2,4 dal suolo.
- 2) I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a mantenere ordinati e puliti i giardini e le aree verdi, tagliando con regolarità l'erba, potando le piante e raccogliendo gli eventuali rifiuti che accidentalmente venissero a depositarsi.
- 3) Fatte salve l'applicazione delle norme del Codice della Strada, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata pulizia dell'area verde interessata ricettacolo dei rifiuti, la potatura delle piante e delle siepi in modo che venga garantita l'altezza minima di duecentoquaranta centimetri dal suolo dei rami più bassi che sovrastano le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio fissando un tempo congruo al contravventore per l'effettuazione delle predette operazioni trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale mettendo i relativi oneri a carico del contravventore stesso.

Art. 37 Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche (se creano disturbo o pericolo).
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 5 NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 38 Scavi, cave e fosse

- 1) Gli scavi, le cave e le fosse, ovunque collocati, devono essere adeguatamente segnalati e delimitati con apposite barriere atte ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

Art. 39 Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta;
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €

25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi, oltre a responsabilità diretta in caso di danno a cose e persone.

Art. 40 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti;
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante;
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitarne la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà;
- 4) La violazione di cui al comma 1) 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 41 Caduta di acqua sulla pubblica via

1. È vietato far gocciolare liquidi dalle finestre e dalle terrazze sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, a seguito di lavaggi, innaffiatura di fiori e piante o per qual si voglia altra ragione.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 42 Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2), o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;
- 2) Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri (steri) per ogni lato e in altezza per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione.
- 3) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM2,5);

- 4) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59, c.2 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali;
- 5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;
- 6) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche e private. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5);
- 7) Fatte salve le procedure sanzionatorie previste dalla normativa in tema di tutela dell'ambiente e dalle leggi speciali (c.d. Legge Terra dei Fuochi), le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4), 5) e 6 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 43 Disturbo della quiete e del riposo

- 1) È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati:
 - dal 15 giugno al 15 settembre (periodo estivo):
 - Dal lunedì al giovedì dalle ore 24,00 alle ore 07.00 del giorno successivo
 - Le notti del venerdì, sabato e domenica dalle ore 01.00 alle ore 07.00.
 - Dal 16 settembre al 14 giugno (periodo invernale)
 - Dal lunedì al giovedì dalle 23.00 alle 07.00 del giorno successivo;
 - il Venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 24.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.
 - Tutti i giorni dell'anno dalle ore 13.30 – alle 15.30.
- 2) Nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi riproduttori di musica e/o immagini quali radio, televisori, fonografi, riproduttori di compact disc, computer, etc., anche non amplificati nonché l'uso di elettrodomestici, deve avvenire con cura di non arrecare disturbo o molestia al vicinato;
- 3) E' sempre vietato l'uso di amplificatori sonori collocati all'esterno degli edifici ovvero collocati all'interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l'esterno. Per i dehors degli esercizi pubblici si applicano le norme del relativo Regolamento comunale.
- 4) Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolo abilitativo preveda anche l'intrattenimento. Sono fatte salve unicamente attività autorizzate ai sensi dell'art. 68 e 69 TULPS.
- 5) Il divieto di cui al comma 4 non si applica in occasione di pubbliche manifestazioni autorizzate dall'Autorità Comunale;
- 6) È vietato l'uso di apparecchi sonori, anche se portatili, all'interno dei mezzi di trasporto pubblico locale, in prossimità di chiese, scuole, ospedali, case di cura o case di ricovero per anziani;
- 7) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 07.00 salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga;
- 8) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, si richiamano le disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e dal Regolamento del Codice della Strada. Pertanto la

pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici pubblici e di edifici al culto durante le ore di lezione o di cerimonie. In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffuso deve essere contenuta entro i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

- 9) Il Sindaco, con proprio provvedimento, può derogare o modificare gli orari di cui al comma 1 in tutto il territorio comunale o in parti di esso, nonché consentire alla deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all'articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995, anche in occasione di particolari eventi o manifestazione di pubblico interesse;
- 10) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati;
- 11) Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 44 Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;
- 2) E' vietato l'utilizzo di martelli pneumatici o a percussione per i lavori negli edifici abitati;
- 3) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 20.00 dei giorni feriali;
- 4) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.;
- 5) L'attività di smaltimento di vetro, lattine e altro materiale anche in contenitori all'uopo predisposti, tale da creare rumori che possano arrecare disturbo al riposo delle persone e' vietato dalle ore 23.00 alle ore 06.00;
- 6) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 3, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività temporanea;
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni

sonore e/o l'attività non consentita. 8) La violazione di cui al comma 6) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e ss.mm.ii.

Art. 45 Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e del decoro urbano

- 1) Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività di somministrazione devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale.

In particolare sono tenuti a:

- a) adottare misure idonee per evitare che i comportamenti degli avventori, eventualmente stazionanti nelle immediate adiacenze del locale, possano determinare un disturbo ai residenti e/o ad altre attività;
 - b) esporre all'interno del locale appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma bevande alcoliche all'esterno dei locali e degli spazi di pertinenza;
- 2) Si ritiene assolto l'obbligo previsto alla lettera a) del comma precedente qualora i soggetti indicati al comma stesso sottoscrivano con l'Amministrazione Comunale accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. che prevedano l'assunzione a carico dei medesimi di precisi impegni quali ad esempio: la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività di impresa; l'utilizzo di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del D.M.6/10/2009;
 - 3) Nelle ipotesi di cui al comma 1 lett. a), in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il soggetto interessato, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare nell'immediatezza l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008);
 - 4) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00.
 - 5) Parimenti a tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande per asporto è consentito utilizzare materiale non biodegradabile giacente nei rispettivi depositi fino all'esaurimento delle scorte e degli ordini effettuati; sono tenuti ad utilizzare contenitori e stoviglie mono uso biodegradabili e conformi alla norma UNI EN 13432 82 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) nonché a fornire apposito sacchetto in materiale biodegradabile conforme alle norme vigenti per il conferimento dei contenitori e degli eventuali residui di cibo entro i termini di legge e comunque dal 01/01/2021.
 - 6) Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del

comportamento, di quindici giorni alla seconda, e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza, La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art.46 Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree

- 1) Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno di dette aree.
- 2) Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale. Le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.
- 3) La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.
- 4) Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande, artigiani del settore alimentare ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art.47 Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree

- 1) Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, le limitazioni stabilite ai sensi dell'articolo precedente possono essere precedute da riduzioni agli orari di fruizione degli spazi pubblici in concessione, con obbligo di non utilizzo degli stessi da parte dei concessionari.
- 2) Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potrà essere vietata qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico, compresi nei plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo oltreché l'impiego di impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione della musica.
- 3) Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potrà essere inoltre vietato,

all'interno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego di impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione della musica.

- 4) Le limitazioni di cui ai commi precedenti sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale. Le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.
- 5) La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.
- 6) Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 48 Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 30 minuti complessivi;
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

TITOLO 6

GOVERNO DEGLI ANIMALI

Art. 49 Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art.1;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 3) Per quanto concerne i cani:
 - a) Essi potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria;

- b) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non incutere timore o spavento ai passanti;
 - c) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno delle proprietà.
- 4) La violazione di cui al presente comma comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO 7 POLIZIA ANNONARIA

Art. 50 Attività di vendita in forma itinerante

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in conformità alla normativa vigente.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;
- 3) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 10 metri.
- 4) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;
- 5) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci;
- 6) Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme regionali e dal Documento Strategico del Commercio, approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 104 del 9 dicembre 2019, violazioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 con conseguente regolarizzazione dell'attività.

Art. 51 Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare la relativa tassa/canone;
- 2) Gli esercenti commerciali in sede fissa di frutta e verdura, possono esporre nei limiti degli spazi autorizzati, al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, sia su suolo privato aperto al pubblico transito solo prodotti a buccia spessa (quali ad es. ananas, cocomeri, meloni, banane, agrumi, ecc) che si consumano previo depellamento; è tassativamente vietata l'esposizione all'esterno del locale di prodotti orticoli;
- 3) Gli operatori commerciali in sede fissa, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle procedure del manuale di autocontrollo basate sul sistema HACCP, dovranno assicurare una copertura che protegga gli alimenti dalle ricadute di polveri o da altri agenti inquinanti, con protezioni anche di tipo fisso o mobile (Es. tenda parasole, ecc). I mezzi di protezione usati all'esterno devono essere mantenuti puliti e deve essere evitata la possibile dispersione di polvere. Inoltre la merce dovrà essere collocata su piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad un metro;
- 4) E' vietata la vendita al di fuori degli spazi autorizzati all'interno e all'esterno dell'attività e segnatamente della merce collocata su automezzi parcheggiati a ridosso della sede dell'esercizio commerciale;
- 5) Per gli automezzi degli operatori del commercio su area pubblica di orto frutta e degli

- imprenditori agricoli per la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, è consentita l'apertura solo di un lato del veicolo e nessuna cassetta dovrà essere tenuta sull'area pubblica. Il lato consentito per l'apertura non deve coincidere con quello in corrispondenza del tubo di scarico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire la clientela così come previsto dall'art 31 comma 4 della LR 24/2015;
- 6) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e dal vigente Regolamento **comunale che disciplina le entrate derivanti dalla occupazione di spazi e aree pubbliche** e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 - 7) La violazione di cui al comma 2), 3), 4) e 5) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività non consentita.

Art. 52 Altre attività di vendita su area pubblica

- 1) Nell'ambito di manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati o che si possono tenere liberamente, nei quali sono previste attività di vendita su area pubblica o di uso pubblico o in luogo aperto al pubblico, si rinvia alle previsioni contenute nel Documento strategico del commercio.

TITOLO 8 ABUSIVISMO COMMERCIALE

Art. 53 Trasporto e sosta prolungata di mercanzia in borsoni

- 1) È vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore in tutto il territorio comunale, nonché a bordo dei mezzi pubblici. È altresì vietato sostare con i predetti grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori nelle fermate del trasporto pubblico locale.
- 2) È vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta prolungata con mercanzia distesa a terra, ovvero appesa al corpo del trasgressore nonché in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori nello stesso luogo.
- 3) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
- 4) L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore stesso, o distesa per terra, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981,n.689.
- 5) Qualora la violazione del divieto previsto dai comma 1 e 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14, ed è trasmesso con immediatezza al questore della provincia di Barletta – Andria – Trani.

TITOLO 9 SICUREZZA URBANA

Art. 54 Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti

- 1) Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti.
- 2) La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.689.
- 3) L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative relative al presente articolo sono destinati a finanziare politiche di prevenzione delle dipendenze ed al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti.
- 4) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore della Provincia di Barletta – Andria -Trani.

Art. 55 Abbandono di cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti

- 1) Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti.
- 2) La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.689.
- 3) L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose abbandonate utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981,n.689.
- 4) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la

violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore della Provincia di Barletta – Andria -Trani.

Art. 56 Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti;
- 2) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività;
- 3) Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore.

Art. 57 Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, finalizzata allo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto **dell'art. 24 del presente Regolamento**, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale;
- 2) Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è in ogni caso vietata:
 - a) davanti all'entrata di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
 - c) in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse.
- 3) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento **che disciplina le entrate derivanti dalla occupazione di spazi ed aree pubbliche**;
- 4) La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la cessazione dell'attività non consentita.

Art. 58 Prostituzione di strada

- 1) E' vietato, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali, nonché concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via. Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, è vietato lo stazionamento e l'occupazione degli spazi a chiunque ponga in essere azioni quali l'attività di meretricio su strada con condotte in grado di provocare nelle persone l'inibizione alla libera

- circolazione e impediscono l'accessibilità e la fruizione di tali aree.
- 2) Il divieto di cui al comma precedente si applica su tutto il territorio comunale.
 - 3) E' vietato anche esercitare il meretricio mediante l'utilizzo di camper, roulotte e veicoli simili.
 - 4) Il divieto previsto dal combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 non si applica a coloro che, per ragioni di servizio, operano nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché a tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.
 - 5) La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.689.
 - 6) L'agente accertatore, per la violazione prevista dal comma 3 del presente articolo, applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981,n.689.
 - 7) Qualora la violazione del divieto previsto dal combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dall'art. 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e/o controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore.

TITOLO 10 VERDE PUBBLICO

Art. 59 Modalità di utilizzo del verde pubblico

Le modalità di utilizzo delle aree adibite a verde pubblico del Comune di Barletta sono disciplinate dal Regolamento comunale per la tutela e la fruizione del patrimonio verde urbano pubblico e privato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 24/3/2017. Ad integrazione delle disposizioni di tale Regolamento vengono disposte le seguenti ulteriori prescrizioni.

Art. 60 Modalità particolari di svolgimento di alcune attività

- 1) Il gioco del pallone è vietato quando trattasi di esercizio di attività organizzata sia a livello agonistico che amatoriale;
- 2) L'uso della bicicletta è vietato sui manti erbosi;
- 3) Nelle zone di particolare pregio e/o protette, potranno essere adottati, di volta in volta, provvedimenti specifici di limitazione delle attività e/o comportamenti resi pubblici mediante apposita segnaletica;
- 4) La violazione del comma 1), 2) e 3) del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €500,00;

Art. 61 Attività sottoposte ad autorizzazione

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:

- 1) installazione di strutture fisse al suolo;
- 2) organizzazione di gare sportive;
- 3) attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- 4) raccolta di semi, frutti, inflorescenze, potatura e piantumazione;

Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

- Cessazione di ogni attività di somministrazione eventualmente autorizzata entro le ore 24,00.
- Cessazione di ogni attività sonora entro le ore 24,00;

Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e/o la cessazione dell'attività non autorizzata

Art.62 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Fatti salvi i termini richiesti dal normale svolgimento dell'iter procedurale, chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente articolo, dovrà produrre la relativa richiesta al competente Settore almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art.63 Divieti generali

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- 1) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
- 2) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- 3) soddisfare alla proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
- 4) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
- 5) porre in sosta i veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico;
- 6) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
- 7) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico;
- 8) Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
- 9) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio;
- 10) Servirsi delle fontane per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;
- 11) ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico o a ridosso di siepi, piante, cespugli;
- 12) Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art.64 Animali

- 1) E' vietato lasciare circolare liberamente animali sulle aree di verde pubblico;
- 2) E' vietata, altresì, la defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini per un raggio di 100metri;
- 3) I cani possono essere lasciati liberi nelle aree attrezzate ed evidenziate mediante tabelle collocate all'interno del verde di servizio;

- 4) E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a verde pubblico.
- 5) E' vietato all'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale effettuare attività di addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco;
- 6) E vietato accedere alle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale con animali selvatici, anche se addomesticati.
- 7) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato condurre i cavalli sul manto erboso, salvo specifica autorizzazione.
- 8) Le violazioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 nonché la cessazione immediata dell'attività non consentita e/o la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 65 Veicoli a motore

- 1) Nelle aree adibite a verde è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi;
- 2) E' altresì vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso di bambini o invalidi;
- 3) Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alla forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde, veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.
- 4) Le violazioni al comma 1) e 2) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita.

Art. 66 Velocipedi, pattini a rotelle, monopattini, acceleratori di andatura e personal transporter

- 1) All'interno delle aree adibite a verde è vietato circolare con velocipedi, anche se condotti a mano, sul manto erboso, parimenti, vietata la sosta, salvo deroghe per fasce di età;
- 2) All' interno delle aree adibite a verde, l'uso di velocipedi, pattini a rotelle, monopattini, acceleratori di andatura nonché di c.d. "Personal Transporter", sviluppanti velocità inferiore ai 6 Km/h, è consentito sui vialetti d'attraversamento;
- 3) Ciclisti e pattinatori dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli altri utenti dell'area.
- 4) Le violazioni ai commi 1) e 3) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita

Art.67 Norma generale

- 1) All'interno delle aree adibite a verde sono vietate tutte le attività, le manifestazioni, i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, arrechino danno al verde od alle attrezzature o turbino la quiete delle persone. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti per le singole materie.

TITOLO 11

Sanzioni

Art. 68 Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta ,ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni

- amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli;
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
 - 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
 - 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
 - 5) La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 Legge 689/81 (art. 6 bis della Legge n' L2512008, che ha modificato e sostituito il comma 2 della legge n' 689/81), per rendere più incisive le sanzioni al fine di scongiurare le condotte illecite di particolare disvalore sociale.

TITOLO 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69

Pagamento della tassa/canone per occupazione suolo ed aree pubbliche

Per quanto concerne il pagamento della tassa/canone per occupazione di suolo ed aree pubbliche si rinvia all'apposito regolamento.

Ai fini dell'esenzione della tassa/canone, per occupazione occasionale deve intendersi l'occupazione di durata inferiore a due ore.

70 Abrogazioni di norme

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana in vigore e sue successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato;

Art. 71 Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il _____.

Art. 72 Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.